

STATUTO

**L'ARCA COOPERATIVA
SOCIALE - SOCIETA'
COOPERATIVA ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CUNEO CN VIA PORTA ROSSA 3/C

Numero REA: CN - 224717

Codice fiscale: 02644790046

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B"

AL REP. N. 25.941

RACC. 17.711

STATUTO

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO E OGGETTO

Art. 1 – Costituzione

È costituita la società cooperativa denominata

L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE – SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS"

Art. 2 – Sede e durata

La Cooperativa ha sede in CUNEO (CN).

Con delibera assunta in conformità alla legge e allo statuto, potranno essere istituiti uffici, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente, con delibera dell'Assemblea dei soci.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali, sulle imprese sociali e, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Art. 3 – Scopo

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- la gestione dei servizi socio – sanitari, assistenziali ed educativi;
- lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali e di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Ai sensi art. 13 comma 1 del D.Lgs. 112/2017 la differenza retributiva massima tra lavoratori subordinati non può essere superiore al rapporto uno a otto a parità di ore o giornate effettivamente lavorate così come previsto dal rapporto di lavoro in essere. La cooperativa ed i suoi soci si propongono di favorire l'integrazione sociale, la promozione ed il progresso umano, familiare, sociale, ricreativo e culturale, attraverso attività lavorative delle persone svantaggiate e mediante servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi, di sostegno, di formazione, di animazione, culturali e per il tempo libero rivolti principalmente a disabili e/o soggetti svantaggiati, ad anziani e minori.

La cooperativa è pertanto sociale a scopo plurimo con collegamento funzionale fra le attività di tipo a) e b).

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, e con prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociale e professionali. A tale fine i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro nelle diverse tipologie previste o consentite dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 4 – Oggetto

Considerato lo scopo mutualistico della società ed i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa ha per oggetto le attività di cui alla legge 8 novembre 1991, n 381 ed in particolare quelle previste dall'articolo 1, comma 1 lettera a), in dettaglio rappresentate dalla gestione di servizi socio – sanitari, assistenziali, educativi, di sostegno rivolti principalmente a disabili e/o soggetti svantaggiati, ad anziani e minori, attraverso:

- Attività di sensibilizzazione e di animazione della comunità locale entro cui

	opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; • Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e/o svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; • La gestione di centri, residenziali e non, volti all'accoglienza ed alla socializzazione a favore delle persone deboli e/o svantaggiate, anche nella forma di ostelli, asili, case di riposo, comunità; • La gestione di attività di formazione, di informazione, di consulenza, di accompagnamento sociale e di disbrigo pratiche, di sostegno e di mediazione interculturale e di avviamento al lavoro; • La gestione di attività pedagogiche, educative, ludico ricreative e didattiche; • La gestione di servizi di assistenza, anche di malati ed anziani. In forma strettamente coordinata ed in collegamento funzionale con tali attività, la cooperativa intende svolgere anche quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 381/91 consistenti in attività lavorative agricole, industriali, commerciali e di servizi quali: • La gestione di mense, ristoranti, attività gastronomiche e self – service; • La produzione, lavorazione, assemblaggio, confezionamento, cernita, imballaggio, riparazione e commercializzazione di manufatti in genere sia in proprio che conto terzi; • Attività e servizi di pulizia e disinfestazione, lavanderia, facchinaggio, trasporti e autotrasporti in conto proprio e conto terzi, piccole manutenzioni, giardinaggio, manutenzione di aree verdi e servizi di salvaguardia ambientale; • Raccolta e rivendita di cose usate e di mobili e lavori di restauro e di falegnameria in genere • L'erogazione di servizi amministrativi, di segreteria, anche in convenzione e/o appalto a committenti pubblici e/o privati. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa, affine, accessoria o complementare a quelle sopra elencate e potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociali compresi la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi della legge 59/92. La cooperativa potrà rilasciare garanzie reali e personali ed assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese e società, anche cooperative, consorzi ed enti, costituiti o costituendi e partecipare alle loro attività. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 – septies del codice civile e ad enti ed organismi pubblici e privati. La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dal regolamento che definisce le modalità di svolgimento di tale attività. <u>SOCI</u> Art. 5 – Requisiti dei soci Art. 5.1 Soci ordinari Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci le persone fisiche aventi capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale o abbiano requisiti e/o interessi nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che possono contribuire al raggiungimento dei fini sociali. L'ammissione deve essere coerente con la capacità, anche economica, della	

cooperativa di realizzare le proprie finalità, anche in relazione a strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ai sensi della legge 381 del 08/11/91.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Qualora vi siano i presupposti, anche di legge, per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Non possono essere soci coloro che esercitano imprese che svolgono un'attività effettivamente concorrente con quella della cooperativa.

E altresì consentita, ai sensi art. 4 legge 31.1.1992 n.59, l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Possono inoltre essere ammessi a far parte della Cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 legge 31.1.1992 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.

5.2 Categorie speciali di soci.

L'organo amministrativo può, nei limiti previsti dalla legge, deliberare l'ammissione di nuovi soci cooperatori che siano in grado di cooperare a vario titolo al raggiungimento degli scopi sociali, in una categoria speciale ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del codice civile in ragione dell'interesse alla loro formazione o al loro inserimento nell'impresa.

L'organo amministrativo al momento dell'ammissione stabilisce, nei limiti di legge, la durata dell'appartenenza del socio alla categoria speciale, i criteri e le modalità attraverso le quali si articolano le fasi di formazione o di inserimento nell'assetto produttivo e la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore a quella prevista per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 18, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare e di votare solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti a far parte dell'organo amministrativo e non godono dei diritti di cui gli articoli 2422, 2476, comma 2, e 2545 bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 9 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di inserimento, nei casi previsti dalla legge, dell'articolo 10 del presente statuto e nei seguenti casi:

- L'inopportunità, anche sopravvenuta, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario della formazione o dell'inserimento ed il venir meno, per qualsiasi ragione, dei presupposti e/o requisiti che avevano giustificato e reso opportuno l'ammissione del socio nella speciale categoria;
- L'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine sociale

e/o il mancato rispetto degli impegni di partecipazione alla attività economica della cooperativa, finalizzati alla propria formazione o al proprio inserimento;

- Il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che l'organo amministrativo verifichi la sussistenza dei requisiti di formazione o di inserimento del socio. In caso contrario l'organo amministrativo può deliberare l'esclusione del socio secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 10.

La delibera di ammissione a socio ordinario deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro dei soci.

Art. 6 - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta all'organo amministrativo che dovrà contenere:

- Nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza ed il codice fiscale;
- L'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute e dei requisiti e degli interessi conformi alle finalità della cooperativa e che sono alla base della richiesta.;
- L'entità del capitale sociale che intende sottoscrivere e versare;
- L'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 23 del presente statuto;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando il secondo comma dell'articolo 2522 c.c., se trattasi di società, associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- La ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- La deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- La qualità della persona che sottoscrive la domanda;

L'organo amministrativo, accerta la sussistenza dei requisiti dei soci, l'inesistenza delle clausole di incompatibilità, delibera sulla domanda con criteri non discriminatori, coerenti con lo spirito mutualistico e l'attività economica svolta. L'organo amministrativo determina l'importo dell'eventuale sovrapprezzo che il nuovo socio deve versare in aggiunta alla quota, secondo le regole di cui all'articolo 7, e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento di quanto dovuto.

La deliberazione di ammissione va comunicata all'interessato ed annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

In ogni caso l'ammissione del socio ha effetto dal momento della iscrizione a libro soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato che, in tal caso può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci.

L'organo amministrativo, nella relazione del bilancio, o nella nota integrativa, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

In presenza dell'attivo dello stato patrimoniale pari o superiore a quello previsto dall'articolo 2519, secondo comma, del codice civile, qualora l'accoglimento della

domanda di ammissione, determini il superamento anche del limite numerico dei

soci previsto dallo stesso articolo e vi sia di conseguenza l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea per modificare lo statuto.

In tal caso l'annotazione a libro soci non può essere fatta prima che l'assemblea abbia modificato lo statuto.

Art. 7 – Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- Al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo;
- della quota di capitale sottoscritta e delle successive eventuali sottoscrizioni di aumento;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo;
- All'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;
- A contribuire all'attività dell'impresa sociale in base alle capacità ed alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro necessarie alla cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. Il socio deve comunicare alla cooperativa le variazioni del suo domicilio.

Art. 8 – Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 9 – Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- Che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- Che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 23.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda sia il rapporto sociale che quello mutualistico, dall'invio della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della domanda.

Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, anche su richiesta dell'interessato, con delibera motivata, far decorrere l'effetto del recesso per quanto riguarda il rapporto mutualistico, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, o con diverso termine concordato con il socio.

Art. 10 – Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- Che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione o per il venir meno, in ogni caso, dello scambio mutualistico;

- Che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali o per quelle che ineriscono il rapporto mutualistico; in particolare che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;
- Che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- Che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno sessanta giorni, non adempia al versamento della quota di capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e/o al pagamento di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- Che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;
- Il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di esclusione consegue la risoluzione contestuale del rapporto mutualistico.

Art. 11 – Norme comuni in materia di recesso, esclusione e morte del socio

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati sono demandate alla decisione arbitrale regolata dall'articolo 23 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi.

Il socio escluso può altresì proporre opposizione ai sensi di legge nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione e ha inoltre il diritto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione di richiedere il riesame del provvedimento da parte dell'assemblea dei soci, che dovrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione entro i 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del socio escluso.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto o si è verificata la cessione della quota. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e negli stessi termini sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 12 – Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto dovranno

presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione possono subentrare nella partecipazione del socio defunto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e procedure di cui all'articolo 6. In mancanza si provvede alla liquidazione della quota.

Nell'ipotesi di più eredi essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 13 – Liquidazione della quota

I soci receduti, esclusi e gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato a norma di legge e del presente statuto, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale ha avuto effetto o si è verificata la morte del socio. Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

La liquidazione comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, che verrà restituito nella minor somma fra importo versato e l'entità deliberata ai sensi dell'articolo 7 in sede di approvazione del bilancio di cui al comma precedente. L'eventuale differenza non restituita sarà devoluta alla riserva legale.

La liquidazione della parte della quota attribuita al socio quale ristorno ai sensi dell'articolo 18 può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

La cooperativa può compensare il proprio debito derivante dal rimborso delle quote, comprensive degli eventuali ristorni, dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio defunto, ove non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale ha avuto efficacia. Il valore delle quote per le quali non sarà chiesto il rimborso sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

Art. 14 – Trasferibilità delle quote e vincoli sulle stesse

Le quote non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo, con lettera raccomandata contenente anche i dati previsti nel precedente articolo 6 relativi al promissario acquirente.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di diniego il provvedimento deve essere motivato. Il socio entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 23.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari.

Art. 15 – Soci sovventori

Ferme restando le altre disposizioni del presente Titolo, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n.59.

Art. 15.1 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili di valore non inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

Art. 15.2 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare il proposto acquirente all'organo amministrativo che deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento, l'organo amministrativo indicherà altro cessionario gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere al proposto acquirente.

Art. 15.3 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che deve stabilire:

- L'importo complessivo dell'emissione;
- L'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- Il termine minimo di durata del conferimento;
- I diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- I diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta un solo voto.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 15.4 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 16 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- Dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- Dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- Dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- Dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;
- Dalla riserva straordinaria;
- Da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio ed i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17 – Esercizio sociale e bilancio sociale

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile, certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione ovvero, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'articolo 18 e sulla destinazione degli utili:

- a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge;
- qualora non deciso precedentemente, a ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'articolo 18;
- Ed eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- La restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) del precedente articolo.

In ogni caso l'Assemblea potrà decidere che la totalità degli utili di esercizio, al netto delle destinazioni obbligatorie per legge, sia devoluta alle riserve indivisibili.

La cooperativa in quanto impresa sociale ha l'obbligo altresì di redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs 112/2017 sulla base delle linee guida emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il bilancio sociale viene approvato dall'assemblea con la stessa tempistica del bilancio d'esercizio, depositato al Registro Imprese e pubblicizzato a norma di legge.

Art. 18 – Ristorni

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, su proposta dell'organo amministrativo che può anche appostare i ristorni nel progetto di bilancio, le decisioni dei soci che approvano il bilancio possono deliberare l'erogazione dei ristorni, proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dal presente statuto e dal relativo apposito regolamento che deve considerare la qualità e la quantità delle prestazioni lavorative dei soci e la qualità e la quantità delle prestazioni socio sanitarie, assistenziali ed educative erogate ai soci fruitori.

Le decisioni dei soci possono ripartire i ristorni a ciascun socio:

- In forma liquida;
- Mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 19 – Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti approvati, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione dall'organo amministrativo, se nominato, o da almeno un amministratore ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci:

- L'approvazione dei bilanci, la ripartizione dei ristorni, la destinazione degli utili e la determinazione dell'eventuale sovrapprezzo delle quote;
- La nomina dell'organo amministrativo;
- La nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore;
- Le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto sociale;
- La decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni di cui alle lettere a), b) e c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Quando lo richiede l'organo amministrativo, se nominato, o almeno un amministratore o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Le decisioni dei soci di cui alle lettere d), e) ed f) e di riduzione del capitale per perdite, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Hanno diritto al voto i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua quota. Per i soci sovventori si applica l'articolo 15.3.

Art. 20 – Decisioni dei soci e assemblee

Art. 20.1 – Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

La scelta del metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso di opti per la consultazione scritta, questa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- L'argomento oggetto della decisione;

- Il contenuto e le risultanze della decisione e gli eventuali mandati e/o

autorizzazioni conseguenti;

- L'indicazione dei soci consenzienti;
- L'indicazione dei soci contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- La sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti, sia astenuti e/o contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- L'argomento della decisione;
- Il contenuto della decisione;
- Il contenuto e le risultanze della decisione e gli eventuali mandati e/o autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calca alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 20.2 Assemblee

Art. 20.2.1 Convocazione delle assemblee

Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, l'organo amministrativo convoca le assemblee dei soci, presso la sede sociale o altrove, mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

L'avviso è inviato tre giorni prima dell'adunanza, per lettera, anche consegnata a mano, per fax, per posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della spedizione e del tempestivo ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto. La convocazione può anche essere fatta mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 20.2.3 Votazioni

Il socio, mediante delega scritta, può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio appartenente alla sua stessa categoria e che non sia amministratore; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Per le votazioni si procederà in genere, con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 21 – Organo amministrativo

Art. 21.1 Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci.

La maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere scelta tra i soci.

Qualora non vi abbia provveduto la decisione dei soci al momento della nomina il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vicepresidente.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina, la quale può anche essere a tempo indeterminato. Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Gli Amministratori che sono soci devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 112/2017 ed in particolare non essere mai stati condannati in via definitiva per reati contro la persona e/o che comportino l'esclusione anche temporanea dai pubblici uffici; gli Amministratori non soci, oltre agli stessi requisiti di onorabilità non devono avere rapporti di dipendenza con la cooperativa e devono possedere requisiti di professionalità consistenti in capacità comunque acquisite nell'amministrazione e gestione di imprese commerciali oppure specifiche capacità tecnico – operative congruenti con le attività indicate in oggetto sociale. E' fatto divieto di eleggere come Presidente coloro che siano rappresentanti legali di società costituite da socio unico persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro che controllino o abbiano il coordinamento e la direzione di imprese sociali (art. 7 comma 2 del d.lgs. 112/2017).

Art. 21.2 Convocazioni e deliberazioni

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante gli argomenti da trattare, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere consegnata o spedita a tutti gli amministratori, eventuali sindaci effettivi e revisore, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale con la maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 21.3 Compiti degli amministratori

Il consiglio di amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi quelli riservati alla esclusiva competenza delle decisioni dei soci. In occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono relazionare

sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica e sulle ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

In sede di nomina possono essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati ai sensi dell'articolo 2544 codice civile i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381 codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ad esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Almeno ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuata dalla Cooperativa.

Art. 21.4 Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza, spetta al vicepresidente ed a consiglieri delegati, se nominati.

Art. 22 – Organo di controllo -

La nomina di un Sindaco o di un revisore, con decisione dei soci, è facoltativa finché non ricorrano le condizioni obbligatorie di cui all'art. 2477 del Codice Civile.

Per i requisiti, le competenze, il funzionamento e la retribuzione del Sindaco e del revisore, valgono le norme di legge.

Il Sindaco resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Può essere revocato solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Il Sindaco ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ovvero previsti dall'art. 2477.

La revisione legale dei conti spetta al Sindaco, salvo il caso in cui sia obbligatorio ovvero sia deciso con decisione dei soci, di attribuire la revisione legale dei conti ad un Revisore o ad una Società di Revisione.

E' fatta salva la possibilità di nominare un collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati ai sensi di legge.

Le riunioni del collegio sindacale potranno tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia derivante dal rapporto sociale che dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società, anche nei confronti di amministratori, sindaci, e liquidatori, ivi comprese quelle relative alla validità di decisioni assembleari, sarà devoluta ad arbitrato secondo il regolamento della Camera arbitrale del Piemonte e nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34,35 e 36 del D.lgs. 17/01/2003 n.5. l'arbitrato sarà rapido o ordinario a seconda del valore, in conformità al regolamento della Camera arbitrale del Piemonte.

In caso di arbitrato ordinario, ai sensi del D.lgs. 17/01/2003 n.5 ed in deroga al regolamento, l'arbitro sarà nominato dalla Camera Arbitrale. In ogni caso l'arbitro deciderà secondo diritto.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 24 – Scioglimento

La cooperativa si scioglie per una delle cause indicate dall'articolo 2545 – duodecies del codice civile e per il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci e stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.1992 n.59.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25 – Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti tra società e soci, determinando regole e criteri inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo può elaborare appositi regolamenti da sottoporre alla approvazione dei soci.

Art. 26 – Requisiti di mutualità prevalente

Si riepilogano i requisiti della mutualità prevalente che la cooperativa ha previsto nello statuto e che devono essere di fatto osservati:

- Il divieto di distribuire i dividendi in deroga all'articolo 2514, comma 1, lettera 4) del codice civile;
- Divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari dei soci cooperatori in deroga all'articolo 2514, comma 1, lettera b) del codice civile;
- Il divieto di distribuire le riserve fra i soci ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, lettera c) del codice civile;
- L'obbligo di devoluzione. In caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio netto residuo ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, lettera d) del codice civile.

I principi in materia di remunerazione del capitale e degli strumenti finanziari, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono di fatto essere osservati.

Art. 27 – Norme residuali

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali, sulle imprese sociali e, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Bruna Gerbaudo

F.to Vincenzo Pitino notaio (segue sigillo)

**Copia informatica corrispondente all'originale documento
cartaceo, ai sensi dell'art. 23, commi 3, 4 e 5 del d.lgs. 82/2005.
Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007
mediante M.U.I.**